



COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE

Città metropolitana di Bologna

ORDINANZA

n. 9 del 29/04/2020

OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5, D.LG. 18 AGOSTO 2000, N. 267 FINALIZZATA AL RECEPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL D.P.C.M. DEL 26.04.2020.

Emessa da: SINDACO

A firma di: ERRIQUEZ ALESSANDRO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Soggetti destinatari: ALBO PRETORIO -

PREFETTURA BOLOGNA - VIA IV NOVEMBRE 24 - 40124 BOLOGNA (BO)

UNIONE RENO GALLIERA CORPO DI POLIZIA LOCALE -

CARABINIERI ARGILE -

OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5, D.LG. 18 AGOSTO 2000, N. 267 FINALIZZATA AL RECEPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL D.P.C.M. DEL 26.04.2020.

IL SINDACO

Visti:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- l'ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";
- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 23 febbraio 2020 "Nomina Soggetto Attuatore Regione Emilia-Romagna", in base al quale il Presidente della medesima Regione è nominato soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della già richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630/2020, al fine di coordinare le attività poste in essere dalle strutture della Regione Emilia-Romagna competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso alla diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'ordinanza contingibile e urgente n. 1, "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 23/02/2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito anche D.P.C.M.) del 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

Richiamati i decreti del Presidente della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna qui di seguito elencati:

- n. 25 del 28 febbraio 2020 “Costituzione Unità di crisi regionale COVID-19” con cui, per garantire una risposta coordinata ed unitaria del sistema regionale all’emergenza sanitaria in atto, è stata formalmente istituita una Unità di crisi che opera in costante contatto con il Comitato operativo nazionale;
- n. 16 del 24 febbraio 2020 “Chiarimenti applicativi in merito all’Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute, d’intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019"”;
- n. 17 del 25 febbraio 2020 “Chiarimenti applicativi in merito all’Ordinanza contingibile e urgente 23 febbraio 2020 n. 1”;
- n. 29 dell’08 marzo 2020, n. 31 del 09 marzo 2020, n. 32 del 10 marzo 2020, n. 35 del 14 marzo 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19”;
- n. 34 in data 12/03/2020 “Ordinanza ai sensi dell'articolo 1 punto 5 del DPCM 11 marzo 2020 in tema di programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale in riferimento alla gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19”
- n. 36 del 15 marzo 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19. Modifiche alle proprie precedenti ordinanze approvate con decreto n. 34 del 12 marzo 2020 e n. 36 del 15 marzo 2020.”;
- n. 41 del 19 marzo 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19. contrasto alle forme di assembramento di persone.”;
- n. 45 del 21 marzo 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19.”;
- n. 58 del 4 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19.”;
- n. 61 del 11 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19.”;
- n. 66 del 22 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19. Integrazione dell'ordinanza n. 61 dell'11 aprile 2020.”;

Preso atto che nel DPCM del 26 aprile 2020 all’art. 1 “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale” è riportato:

- alla lettera d) che è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;
- alla lettera e) che l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;
- alla lettera f) che non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
- alla lettera i) che l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali

da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

Richiamata la propria ordinanza Sindacale n. 5/2020 riportante "Ordinanza sindacale contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50, comma 5, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 finalizzata al divieto di accesso ai cimiteri e alle aree di sgambamento cani, oltre che alla regolamentazione degli accessi agli orti comunali per evitare fenomeni di assembramento di persone in aree pubbliche";

Valutato necessario definire ulteriori e specifiche prescrizioni finalizzate alla messa in atto delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 così come previste queste ultime dal vigente D.P.C.M. del 26.04.2020;

Visto l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni che attribuisce al Sindaco la competenza all'adozione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

Visti:

- la Legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii.;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.;

ORDINA

per le motivazioni e i fini riportati in premessa e qui integralmente richiamati, nel rispetto delle prescrizioni riportate all'art. 1 del vigente D.P.C.M. del 26.04.2020 la riapertura alla cittadinanza:

1. dei parchi e giardini pubblici ed aree verdi presenti sul territorio comunale;
2. delle aree pubbliche di sgambamento cani del capoluogo e della frazione;
3. la riapertura alla cittadinanza dei cimiteri comunali;

con le seguenti ulteriori prescrizioni:

1. alle cerimonie funebri possano partecipare fino ad un massimo di 15 (quindici) persone;
2. l'ingresso nelle due aree cimiteriali comunali (capoluogo e frazione) deve avvenire nel rispetto delle distanze minime tra persone (distanza minima almeno metri 1) e per chi volesse accedere alla cappella presente nell'area cimiteriale del capoluogo, questo potrà avvenire indossando obbligatoriamente una mascherina protettiva;
3. il luogo all'aperto idoneo dove poter svolgere preferibilmente la cerimonia funebre viene individuato nell'area cimiteriale del capoluogo e della frazione;
4. durante lo svolgimento delle cerimonie funebri l'accesso alle aree cimiteriali viene interdetto per il tempo strettamente necessario (sarà consentito uscire dall'area) dal personale addetto al fine di consentire lo svolgimento della stessa nel rispetto delle prescrizioni imposte per contrastare la diffusione del Covid-19;
5. le aree attrezzate per attività ludiche/sportive presenti all'interno di parchi e giardini pubblici rimangono interdette all'utilizzo da parte della cittadinanza (es.: aree giochi bimbi, aree con attrezzi ginnici, campi da basket, campi da calcio);
6. le panchine presenti all'interno di parchi e giardini pubblici rimangono interdette all'utilizzo da parte della cittadinanza;
7. viene interdetta la fornitura d'acqua presso le fontane presenti nei parchi, giardini e aree sgambamento cani;
8. non è consentita la pratica di sport di squadra o di gruppo all'interno dei parchi e giardini pubblici;

9. all'interno di parchi e giardini pubblici e delle aree di sgambamento cani non è consentito consumare cibi di nessuna natura o assumere bevande ad esclusione della sola acqua e di integratori di sali minerali al fine di assicurare il benessere psicofisico del proprio corpo anche a seguito della pratica di attività sportiva o motoria;
10. è severamente vietato detenere e/o consumare bevande alcoliche all'interno di parchi e giardini pubblici e delle aree di sgambamento cani;
11. l'accesso alle aree pubbliche destinate allo sgambamento cani (via Vivaldi Capoluogo; via Ferrari frazione) è consentito per un massimo di n. 5 persone contemporaneamente (massimo un accompagnatore per singolo animale) e per un massimo di trenta minuti ciascuna;
12. l'accesso a parchi e giardini pubblici è consentito ai minori di anni 14 solo se accompagnati da una persona adulta avente più di anni 18, a cui spetta l'obbligo di sorveglianza del minore;
13. l'accesso e la permanenza agli "orti comunali" ubicati in via Mattei nell'abitato del Capoluogo e limitrofo al Parco Fiumana con ingresso da via Rossini nell'abitato della Frazione da parte di ciascun autorizzato dovranno essere, al fine di evitare possibili situazioni di assembramento di persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, ridotti sia in termini di frequenza che di durata di ciascuna "visita" e riconducibili in termini temporali allo stretto necessario per lo svolgimento delle attività previste all'interno di ciascun area (es.: dissodare la terra, innaffiare, potare, raccogliere frutti, ecc...); non è consentito sostare nelle zone comuni;

ORDINA INOLTRE CHE

al fine di metter in campo un'ulteriore azione di contrasto al generarsi di situazioni potenzialmente pericolose per la sanità e l'igiene pubbliche, che potrebbero favorire la diffusione del Covid-19, è severamente vietato consumare bevande alcoliche in luoghi pubblici o privati aperti all'uso pubblico;

La presente ordinanza ha decorrenza dal 04/05/2020 e ha validità fino a tutto il 17/05/2020 salvo diverse disposizioni legate al perdurare delle condizioni di emergenza dettate da successivi provvedimenti regionali e/o nazionali, in presenza dei quali il presente atto è da intendersi prorogato d'ufficio fino al nuovo termine così definito.

RACCOMANDA

1. in ogni zona del Comune di Castello d'Argile il puntuale rispetto da parte dei singoli cittadini delle disposizioni relative alle limitazioni allo spostamento delle persone fisiche per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, tra cui anche l'incontro con i congiunti, motivi di salute e rientro presso il proprio domicilio abitazione o residenza previste dal DPCM 26.04.2020, oltre che dai Decreti emanati dal Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna e sempre che venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie;
2. che l'accesso e la permanenza agli "orti privati" presenti sul territorio comunale in luoghi diversi da quelli di residenza, e coltivati da parte della popolazione comunale ad esclusione di coloro che risultano esercitare la professione di agricoltori siano ridotti sia in termini di frequenza che di durata di ciascuna "visita" e riconducibili in termini temporali allo stretto necessario per lo svolgimento delle attività previste all'interno di ciascun area (es.: dissodare la terra, innaffiare, potare, raccogliere frutti, ecc...);

DISPONE

- 1 di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on line sul sito Internet del Comune;
- 2 di trasmettere il presente atto per opportuna conoscenza ai seguenti destinatari:
 - Prefettura di Bologna;
 - Comando dei Carabinieri (stazione locale);
 - Corpo Unico di Polizia Locale dell'Unione Reno – Galliera;

DISPONE INOLTRE CHE

in caso di criticità e/o di situazioni potenzialmente pericolose da generare emergenze sanitarie o di igiene pubblica, il sindaco si riserva la possibilità di disporre ulteriori azioni prescrittive non contemplate dalla presente Ordinanza come anche la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto alla lettera e) dell'art. 1 del D.P.C.M. del 26.04.2020 al fine di preservare la pubblica e privata incolumità oltre al rispetto delle norme igienico-sanitarie imposte dalla vigente normativa nazionale e regionale volta al contrasto alla diffusione del Covid-19;

INFORMA CHE

1. in attuazione di quanto disposto al punto 1 del dispositivo del Decreto del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 41/2020 e ss. mm. e ii.:
 - si riporta qui di seguito l'elenco dei parchi e dei giardini pubblici presenti sul territorio comunale suddivisi tra i due centri abitati del Capoluogo e della Frazione:
 - Parco Giovannini (Capoluogo);
 - Percorso Vita (Capoluogo);
 - Parco Lombardini (Capoluogo);
 - Parco Spinelli (Capoluogo);
 - Parco Schuman (Capoluogo);
 - Parco 2 Giugno (Capoluogo);
 - Parco Don Puglisi (Capoluogo);
 - Parco Falcone-Borsellino (Capoluogo);
 - Parco H. Palme (Capoluogo);
 - Parco Grassilli (Capoluogo);
 - Giardino "Piazza Mercato" (Capoluogo);
 - Area Verde via Vivaldi civici nn. 91/93/95 (Capoluogo);
 - Area verde "Le Serre" (Capoluogo);
 - Parco Le Querce (Frazione);
 - Parco Fiumana (Frazione);
 - Parco Mazzoli (Frazione);
 - Parco Riolo (Frazione);
 - Area verde E. Grazia (Frazione);
 - Area verde Piazza Caduti 2 Agosto 1980 (Frazione);
 - Area verde via Primaria – intersezione via I. Silone (Frazione);
 - a garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, ai sensi dell'art. 44 del vigente Regolamento di Polizia Urbana e Rurale dell'Unione Reno Galliera (approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 30 novembre 2010) si ricorda che è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici, comprese le aree sgamba mento cani, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime negli appositi contenitori di rifiuti presenti;

INFORMA INOLTRE CHE

1. Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini di 60 giorni dalla notificazione, ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 06/12/1971, n. 1034 oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione nei termini e nei modi previsti dal DPR 24/11/1971 n. 1199;

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare pena le sanzioni previste dalla legge. Ciascun cittadino è tenuto a segnalare ogni anomalia ai provvedimenti statali e regionali compreso la presente, alle autorità competenti per le sanzioni conseguenti;
3. Ai trasgressori sarà elevata la sanzione prevista per chi viola le limitazioni agli spostamenti indicata dal D.P.C.M. del 08/03/2020 e ss. mm. e ii. (articolo 650 del codice penale: inosservanza di un provvedimento di un'autorità), salvo che non si possa configurare un'ipotesi più grave, oltre ad eventuali sanzioni accessorie nei casi previsti dalla vigente normativa;